

COMUNE DI SAN TAMMARO Provincia di Caserta

REGOLAMENTO PER I REFERENDUM COMUNALI

Il presente Regolamento è stato approvato con deliberazione di CONSIGLIO COMUNALE n. 12 del 12 Settembre 2005 (art. 48 T.U. 267/2000) e consta di nr. 18 articoli.

COMUNE DI SAN TAMMARO REGOLAMENTO PER I REFERENDUM COMUNALI

ART. 1 - OGGETTO E FINALITÀ

- 1) Il Referendum istituito dall'art. 35 dello Statuto Comunale ai sensi del Decreto Legislativo 267/2000 è disciplinato dal seguente Regolamento.
- 2) Il Comune prevede l'uso del Referendum consultivo o abrogativo quale strumento d'orientamento e di verifica dell'attività amministrativa che può riguardare materie d'esclusiva competenza locale.

ART. 2 - POTERE DI INIZIATIVA

1) Il Referendum può essere proposto dal Consiglio Comunale a maggioranza o da cinque elettori con richiesta sottoscritta dal 1/3 degli elettori.

ART. 3 - MATERIE NON OGGETTO DI REFERENDUM

- 1) Non possono essere oggetto di Referendum i provvedimenti riguardanti:
- a) Elezioni, nomine, designazioni, revoche, decadenze, deliberazioni e questioni concernenti la persona;
- b) Lo stato giuridico del personale del Comune;
- c) Norme regolamentari e legislative;
- d) Materia tributaria e di bilancio;
- e) La tutela delle minoranze etniche e religiose;
- f) I piani territoriali ed urbanistici;
- g) Materie già sottoposte a referendum negli ultimi cinque anni;
- h) Materie riguardanti l'energia che non contrastino con le leggi nazionali;

ART. 4 - COMITATO DEI GARANTI

- 1) Le proposte di Referendum sono giudicate ammissibili da un Comitato di Garanti (Garanti), composto da tre membri eletti a scrutinio segreto dal Consiglio Comunale, entro tre mesi dall'insediamento (ogni consigliere sceglie un membro) che dura in carica la durata della consiliatura.
- 2) Ai Garanti, a titolo di rimborso spese e per ogni seduta, si riconosce un'indennità pari al gettone di presenza dovuto ai Consiglieri Comunali.
- 3) Essi giudicano insindacabilmente a maggioranza assoluta dei voti:

- a) L'ammissibilità delle proposte;
- b) La conferma o la decadenza in caso di deliberazione del competente organo (almeno trenta giorni prima della data stabilita) ed esprimono il giudizio entro dieci giorni successivi all'adozione dell'atto;
- c) La sospensione in caso di scioglimento del Consiglio Comunale;

ART. 5 - PROMOZIONE DEL REFERENDUM

- 1) I cittadini che intendono promuovere il Referendum, presentano istanza scritta al Sindaco che provvede a convocare la prima seduta dei Garanti entro cinque giorni dal ricevimento della richiesta stessa.
- 2) L'istanza in carta libera recante firma, data e luogo di nascita di cinque elettori residenti, contiene la proposta da sottoporre a Referendum, articolata in modo breve e chiaro.
- 3) La deliberazione del Consiglio Comunale che chiede il Referendum deve contenere la proposta come indicato dal comma 2.

ART. 6 - ESAME DI AMMISSIBILITÀ DEL QUESITO

- 1) Il giudizio d'ammissibilità del quesito referendario è espresso dai Garanti in via vincolante sulle richieste di cui all'art. 5.
- 2) Il Comitato promotore del Referendum (promotori) può chiedere ai Garanti di integrare le motivazioni dell'istanza, ma possono essere convocati dai Garanti che vogliono acquisire ulteriori elementi di valutazione.
- 3) I Garanti, cui spetta la decisione finale, possono riformulare il testo dei quesiti nel rispetto della volontà dei Promotori che devono essere sentiti.
- 4) Le decisioni dei Garanti sono verbalizzate e firmate da ogni membro, comunicate agli istanti ed al Sindaco entro venti giorni dalla presentazione dell'istanza o dall'esecutività della delibera di Consiglio comunale.
- 5) La decisione dei Garanti, quando non accoglie la richiesta, deve essere motivata e contenere le norme che ne impediscono l'accoglimento.

ART. 7 - RACCOLTA DELLE FIRME

1) La raccolta delle firme si effettua su carta libera, su cui i Promotori stampano il testo della proposta formulata nella richiesta di referendum e dichiarata ammissibile dai Garanti.

- 2) I fogli di cui al comma 1, sono vidimati dal Segretario Comunale che appone timbro, data e firma e li restituisce immediatamente ai promotori.
- 3) La raccolta di firme su fogli non vidimati invalida l'operazione.

ART. 8 - AUTENTICAZIONE DELLE FIRME

- 1) Il cittadino-elettore appone la firma sui fogli di cui all'art. 7, scrivendo chiaramente cognome, nome, luogo e data di nascita, della cui identità si accerta l'autenticatore (come stabilito dalle leggi).
- 2) L'autenticazione deve recare l'indicazione della data in cui avviene e può essere unica per tutte le firme contenute in ciascun foglio, in tal caso, s'indica anche il numero delle firme raccolte.

ART. 9 - PRESENTAZIONE DELLE PROPOSTE DI REFERENDUM

- 1) La richiesta di Referendum con gli allegati di cui all'art. 7, è presentata dai Promotori alla Segreteria Generale (Protocollo), entro il sessantesimo giorno dalla data in cui è avvenuta la vidimazione dei fogli da parte del Segretario Comunale che del deposito ne rilascia ricevuta.
- 2) Sono valide le firme dei cittadini iscritti nelle liste elettorali del Comune la cui identità è rigorosamente tutelata dalle Leggi dello Stato.
- 3) La verifica è effettuata, congiuntamente, dal Segretario Comunale e dal Responsabile dell'Ufficio Elettorale.

ART. 10 - INDIZIONE

- 1) Ogni consultazione consente lo svolgimento massimo di tre referendum.
- 2) La consultazione referendaria non si effettua:
- a) Nei due mesi antecedenti o successivi ad altre operazioni di voto, se già indetti sono rinviati con provvedimento Sindacale alla prima data utile;
- b) Nel periodo compreso tra il 1º luglio ed il 1º settembre;
- c) In caso di scioglimento anticipato del Consiglio Comunale;
- 3. Il Referendum è indetto dal Sindaco mediante affissione di manifesti trenta giorni prima della data dei Referendum.

ART. 11 - DISCIPLINA DELLA VOTAZIONE

1) Hanno diritto a partecipare alla consultazione i residenti iscritti nelle liste elettorali alla data d'indizione del Referendum.

- 2) La votazione si svolge a suffragio universale con voto diretto e segreto.
- 3) Gli elettori si recano ai seggi con un documento di riconoscimento, esprimendo il voto su scheda contenente il quesito referendario integrale, nel caso di più quesiti, varia scheda e colore.
- 4) L'elettore vota tracciando sulla scheda un segno sulla risposta prescelta.
- 5) Le operazioni di voto si svolgono di domenica.
- 6) Il seggio si insedia alle ore 6 del giorno fissato, mentre le operazioni di voto iniziano alle ore 8 e terminano alle ore 20 del giorno stesso.
- 7 Il Referendum è valido se partecipa alla consultazione la metà + uno degli aventi diritto ed il risultato è quello espresso dalla maggioranza dei voti.

ART. 12 - UFFICIO COMUNALE PER IL REFERENDUM

- 1) Entro tre giorni dalla data di indizione dei Referendum, il Sindaco nomina i componenti dell'Ufficio Comunale per il Referendum (*UCR*) nelle persone di: Segretario Comunale, Responsabile dei Servizi Elettorali ed un Rappresentante per ogni proposta referendaria designato dai Promotori.
- 2) L'UCR coordina e organizza tutte le operazioni referendarie, sovrintende al regolare svolgimento delle operazioni di voto e di scrutinio avvalendosi degli uffici comunali e predispone misure a garanzia delle operazioni.
- 3) La Giunta Comunale, su proposta dell'UCR, individua forme idonee per le modalità di votazione, avendo riguardo alla dislocazione dei seggi in maniera da non ostacolare l'attività scolastica.
- 4) Ciascun seggio è composto da: Presidente, due Scrutatori (vicepresidente e segretario), tutti sorteggiati dagli albi di riferimento, più un rappresentante designato dai Promotori d'ogni quesito referendario.

ART. 13 - OPERAZIONI DI SCRUTINIO

- 1) Le operazioni di scrutinio avvengono immediatamente dopo la chiusura delle urne e proseguono ad oltranza.
- 2) In caso di contemporaneo svolgimento di più Referendum, il seggio osserva per gli scrutini l'ordine d'elencazione delle richieste sottoposte a votazione come risulta dall'atto del Sindaco di indizione dei Referendum.
- 3) Delle operazioni di scrutinio è redatto verbale sottoscritto dai componenti del seggio elettorale da trasmettersi immediatamente all'UCR.

ART. 14 - PROCLAMAZIONE DEI RISULTATI

- 1) Sulla base dei risultati di scrutinio trasmessi dai seggi elettorali, l'UCR procede subito all'accertamento del numero degli elettori aventi diritto al voto, dei votanti e dei voti validamente espressi.
- 2) Delle operazioni di cui al comma 1, è redatto verbale in tre esemplari, uno depositato presso la Segreteria Generale, uno trasmesso al Sindaco per la proclamazione dei risultati ed un altro ai Promotori.
- 3) L'UCR trasmette al Sindaco gli eventuali reclami relativi a voto o scrutinio, presentati all'ufficio o al Presidente di seggio.
- 4) Il Sindaco giudica la fondatezza dei reclami avvalendosi del parere dei Garanti e proclama il risultato della consultazione.
- 5) Contro la proclamazione i Promotori possono presentare istanza (entro sette giorni) ai Garanti che si pronunciano entro dieci giorni, dopo tale pronunciamento il Sindaco proclama in via definitiva i risultati.

ART. 15 - PRONUNCIAMENTO DEL CONSIGLIO COMUNALE

- 1) Il consiglio comunale, entro trenta giorni dalla consultazione proclama il risultato ed assume atti e provvedimenti consequenziali al risultato.
- 2) Qualora il risultato del Referendum riguarda l'abrogazione di un atto, di un provvedimento o parte di essi, il Consiglio Comunale con delibera ne dichiara l'abrogazione con effetto dall'esecutività dell'atto d'abrogazione.

ART. 16 - SPESE

- 1) Le spese per lo svolgimento dei Referendum fanno carico al Comune, e agli oneri derivanti si provvede con stanziamenti da imputarsi in appositi capitoli di bilancio.
- 2) La Giunta Comunale delibera le indennità da corrispondere ai vari soggetti coinvolti, indennità che, vista l'esiguità dell'impegno richiesto, non possono superare il 50% di quanto previsto per altre consultazioni.

ART. 17 - DISCIPLINA DELLA PROPAGANDA

1) La Giunta Comunale, entro il trentacinquesimo giorno precedente la votazione, stabilisce gli spazi da destinare all'affissione referendaria, garantendo parità di trattamento tra tutti gli aventi diritto (Promotori, Sindaco, Partiti e Gruppi politici rappresentati in consiglio comunale.

- 2) Per l'affissione dei manifesti non è dovuto alcun diritto se eseguita dai diretti interessati.
- 3) Entro il trentesimo giorno precedente la votazione il Sindaco comunica spazi, ubicazione e superfici a ciascuno attribuite per le affissioni.
- 4) La propaganda relativa ai Referendum Comunali è consentita dal trentesimo giorno antecedente quello della votazione.

ART. 18 – ALTRE FORME DI PROPAGANDA, DIVIETI, LIMITAZIONI

- 1) Per le forme di propaganda previste dalle disposizioni di cui art. 6 della Legge 212/1956, nel testo sostituito dall'art. 4 della Legge 130/1975, le facoltà riconosciute ai partiti o gruppi politici che partecipano alle elezioni con liste di candidati s'intendono attribuite ad ogni gruppo consiliare ed ai Promotori del Referendum.
- 2) Alla propaganda per le consultazioni referendarie si applicano le limitazioni ed i divieti previsti dal comma 1 art.9 della Legge citata.